

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## VI COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

RIUNIONE DEL 19 NOVEMBRE 1952

(89<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente FERRABINO

### INDICE

#### Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto italiano di studi legislativi in Roma » (N. 2578):

GIARDINA, *relatore* . . . . . Pag. 1018  
PRESIDENTE . . . . . 1018

« Revisione delle nomine senza concorso disposte negli Istituti e scuole di istruzione tecnica » (N. 2507) (Di iniziativa del senatore Carmagnola):

LOVERA, *relatore* . . . . . 1024 e *passim*  
RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . . . 1025  
TONELLO . . . . . 1026

« Abrogazione, con effetto dall'anno scolastico 1952-53, del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 360, concernente il limite massimo di età per l'ammissione alle scuole di ostetricia, e fissazione di tale limite a trenta anni » (N. 2605) (Approvato dalla Camera dei deputati):

JANNELLI, *relatore* . . . . . 1026

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . . . Pag. 1027  
LOVERA . . . . . 1027  
PRESIDENTE . . . . . 1027

(Discussione)

« Inquadramento nel gruppo 4 degli insegnanti di musica e canto negli Istituti magistrali, nelle scuole medie e di avviamento professionale » (N. 2280) (Di iniziativa del senatore Lepore ed altri):

FILIPPINI, *relatore* . . . . . 1019 e *passim*  
RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . . . 1019  
LEPORE . . . . . 1019 e *passim*  
LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* . . . . . 1020  
TONELLO . . . . . 1021  
BANFI . . . . . 1021  
PRESIDENTE . . . . . 1021 e *passim*

« Provvedimenti in favore del Museo nazionale del Risorgimento in Torino » (N. 2219) (Di iniziativa del senatore Jannaccone ed altri):

PRESIDENTE . . . . . 1022 e *passim*  
LOVERA, *relatore* . . . . . 1022  
FILIPPINI . . . . . 1023  
BANFI . . . . . 1023 e *passim*  
RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . . . 1023 e *passim*

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Banfi, Canonica, Caristia, Cermignani, Ciasca, Della Seta, Ferrabino, Filippini, Gelmetti, Gervasi, Giardina, Jannelli, Lamberti, Lovera, Magri, Merlin Angelina, Page, Parri, Platone, Rolfi, Russo, Tignino, Tonello, Tosatti e Zanotti Bianco.

Ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento, è presente il senatore Lepore.

Intervengono, altresì, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, onorevole Lucifredi, e il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, onorevole Resta.

ROLFI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto italiano di studi legislativi in Roma** » (N. 2578).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto italiano di studi legislativi in Roma ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

GIARDINA, *relatore*. L'Istituto italiano di studi legislativi, che ha sede presso il Ministero della giustizia, è stato fondato nel 1925, eretto in ente morale con decreto 29 novembre 1937, n. 2488, e disciplinato con la legge 22 giugno 1939, n. 992.

Questo istituto cura e pubblica varie riviste, tra le quali ricordo: « Giurisprudenza completa della Corte suprema di cassazione - Sezione civile e Sezione penale » dal 1944 ad oggi; « Annuario di diritto comparato e di studi legislativi » (articoli, sommari di legislazione e bibliografia internazionale, recensioni).

Inoltre, cura la « Collana della ricostruzione », che comprende le seguenti opere: Ambrosini « La proporzionale, Defascistizzazione e Riforma dei Codici e dell'ordinamento giudiziario, Corte costituzionale di giustizia »; Berliri L. V., « La giusta imposta » con prefazione di Luigi Einaudi; Rizzo G. B.: « La Regione »; Giannini: « Riforma dell'amministrazione e della burocrazia », « Riforma del Codice civile e del Codice della navigazione »; Ferri G. D.: « Le conseguenze anarchiche della rappresentanza proporzionale ».

Inoltre l'Istituto pubblica studi di giurisprudenza comparata, di diritto civile, di diritto commerciale, marittimo, aeronautico, industriale, d'autore, di diritto sindacale e del lavoro, di diritto internazionale. Pubblica una biografia internazionale, un repertorio della legislazione

mondiale e studi di giurisprudenza comparata di diritto internazionale.

Ricordo anche che ne è Presidente il nostro illustre collega Vittorio Emanuele Orlando.

È un Istituto che svolge un'opera benemerita molto apprezzata non solo dagli studiosi, ma da tutti coloro che esercitano la professione legale. Anche nel campo parlamentare l'opera è seguita dai costituzionalisti.

Con il disegno di legge si propone di aumentare di un milione l'attuale stanziamento, già previsto dal capitolo n. 167 del bilancio della pubblica istruzione in lire 1.750.000. La Camera dei deputati, discutendosi il bilancio 1951-1952, aveva già proposto l'aumento di un milione per questo capitolo; però il Ministero del tesoro fece presente che tale aumento doveva aver fondamento in una disposizione legislativa di natura sostanziale, per cui si provvede con il disegno di legge, che raccomando alla Commissione per l'approvazione.

PRESIDENTE. Ricordo che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole per la parte finanziaria.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

La misura del contributo dello Stato a favore dell'Istituto italiano di studi legislativi in Roma, autorizzato con la legge 22 giugno 1939, n. 992, è aumentata da lire 1.750.000 a lire 2.750.000 a partire dall'esercizio finanziario 1951-52.

(È approvato).

#### Art. 2.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge verrà fatto fronte con lo stanziamento di cui al capitolo n. 167 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1951-52 e con i corrispondenti stanziamenti degli esercizi successivi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Lepore ed altri: « Inquadramento nel gruppo A degli insegnanti di musica e canto negli Istituti magistrali, nelle scuole medie e di avviamento professionale » (N. 2280).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Lepore ed altri: « Inquadramento nel gruppo A degli insegnanti di musica e canto negli Istituti magistrali, nelle scuole medie e di avviamento professionale ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

FILIPPINI, *relatore*. Con questa proposta di legge, avanzata dal senatore Lepore assieme a vari altri senatori di ogni settore, si mira ad eliminare una ingiustizia di trattamento nei riguardi degli insegnanti di musica e di canto negli Istituti magistrali, nelle scuole medie e di avviamento professionale. Questi insegnanti attualmente sono inquadrati nel gruppo B, in contrasto con le precise disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 11 novembre 1923, n. 2395, che classificano gli impiegati dello Stato in tre gruppi distinti sulla base del titolo di studio richiesto per i concorsi. Infatti per accedere alle cattedre di musica e canto è necessario essere in possesso dei diplomi di magistero nei rami di composizione, organo, strumentazione per banda, pianoforte e violino, come disposto dal regio decreto 4 settembre 1924, n. 1533, che fissa le tabelle dei titoli di ammissione ai concorsi di esame di abilitazione.

Se poi si fa un raffronto fra la situazione di tali insegnanti e la posizione attribuita ad altre categorie similari di docenti, si nota che sono di gruppo A i professori dei Conservatori, compresi in essi i docenti di strumento a fiato; che sono di gruppo A i professori di disegno, che pure sono ammessi ai concorsi con la licenza di scuola media superiore e che, infine, sono di gruppo A i professori di educazione fisica e quelli di storia dell'arte.

Questi rilievi mettono in evidenza la situazione di inferiorità in cui si trovano gli insegnanti di musica e canto nei riguardi dell'inquadramento. Ad eliminare tale situazione di sperequazione mira la proposta di legge in esame.

A mio avviso tale proposta merita di essere approvata non solo per la ragione di ovviare

ad una situazione di ingiustizia, ma anche per un motivo di indole più generale. Già altra volta Commissione e Governo hanno espresso il loro intendimento di dar maggior credito all'insegnamento della musica e del canto. Ora non dobbiamo limitarci alle parole; occorre essere conseguenti ed attribuire una posizione di maggior prestigio agli anzidetti insegnanti. Vogliono la Commissione e il Governo sostenere effettivamente l'insegnamento della musica e del canto? Se la risposta è affermativa, si traduca in atto il proposito approvando la proposta di legge. Altrimenti si continuerà con le belle parole, si proclamerà la eminente funzione del canto e della musica, ma si continuerà ad insistere unicamente nell'insegnamento del greco, del latino, della matematica; e ciò non deve essere, se si vuole veramente rammodernare la nostra scuola. Io, ad esempio, non riesco a capire come insegnanti di letteratura italiana, che debbono leggere e spiegare Dante, non solo non abbiano appreso musica e canto, ma non ne siano entusiasti. Come si fa a dare agli scolari il senso della musicalità, che pervade l'intera *Divina Commedia*, se non si sono appresi gli elementi della musica e del canto? Pertanto questi insegnamenti, che oggi sono ritenuti « accessori », dovrebbero essere rivalutati.

Per queste ragioni sono favorevole all'accoglimento della proposta di legge Lepore, che raccomando alla approvazione della Commissione.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei pregare la Commissione di prendere in esame una mia richiesta intesa ad ottenere un breve rinvio, per dar modo al Ministero di studiare la copertura della maggiore spesa derivante dal disegno di legge. Infatti l'articolo 2, riguardante per l'appunto la copertura, fa riferimento al bilancio 1952-1953, già approvato. Per sapere con certezza quale sarà il nuovo onere il Ministero dovrebbe venire a conoscenza del numero esatto degli insegnanti di cui alla proposta di legge, ma per il momento non è in possesso di tali dati. Pre-go, quindi, la Commissione di rinviare la discussione anche per una sola settimana.

LEPORE. Nella proposta di legge da me presentata si faceva riferimento al bilancio 1952-1953, perchè la proposta stessa è stata comunicata alla Presidenza il 5 aprile 1952.

Debbo dichiarare che l'articolo 2 fu da me compilato dopo aver interrogato l'illustre Presidente di allora della Commissione finanze e tesoro, onorevole Paratore.

Per quanto riguarda il numero degli insegnanti, di cui alla proposta di legge, posso affermare con sicurezza che essi non raggiungono le 200 unità.

Debbo ancora ricordare alla Commissione e al Governo che sulla questione dell'inquadramento nel gruppo A degli insegnanti di musica e canto, presentai un ordine del giorno in sede di discussione del bilancio della pubblica istruzione, ordine del giorno, accettato dal Governo, ed approvato dal Senato. Il carico finanziario è minimo e a me preme che sia risolta una situazione di ingiustizia, perchè gli anzidetti insegnanti — alcuni dei quali noti ed apprezzati nel campo della musica e del canto — hanno tutti i diritti per essere inquadrati nel gruppo A.

La mia preoccupazione è che se non si giunge subito a definire la questione approvando il disegno di legge, non se ne farà più nulla per il sopravvenire del termine della legislatura.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono in possesso unicamente dell'informazione che nelle scuole di avviamento professionale vi sono due insegnanti di musica e canto. Il senatore Lepore parla di 200: evidentemente gli altri 198 apparterranno alla scuola media e agli istituti magistrali; ma io debbo avere degli elementi certi.

LEPORE. È possibile conoscere il pensiero del sottosegretario Lucifredi?

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Io parlo in questa occasione non solo nella veste di Sottosegretario preposto alla riforma dell'Amministrazione, ma anche come rappresentante, a questi effetti, del Ministero del tesoro. Sia nell'una che nell'altra veste ho il rammarico di dovermi dichiarare contrario alla proposta del senatore Lepore. Dal punto di vista della riforma dell'amministrazione, vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori sul fatto che già in una serie di altre occasioni la prima Commissione — davanti alla quale, per competenza, vengono generalmente le proposte di questa natura — ha riaffermato il principio che ogni qual volta si tratta di materia attinente a ruoli e riordi-

namento di ruoli, non si deve procedere per settori separati, perchè nella gran maggioranza dei casi i piccoli provvedimenti portano come conseguenza una eliminazione di qualche sperequazione, ma al tempo stesso creano nuove sperequazioni tra la categoria beneficiata e le altre non prese in considerazione; ogni provvedimento, infatti, che sana un inconveniente, causa altri inconvenienti, dando quindi la stura ad iniziative successive, per modo che non si arriva mai a quel che sarebbe lo scopo della riforma dell'amministrazione, cioè ad una visione organica dei vari ruoli, nel cui insieme si risolverà la situazione di ciascuna categoria.

In questo senso numerosissime proposte di legge sono state già respinte e dal Senato e dalla Camera dei deputati.

LEPORE. Qualcuna è stata approvata.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Questo è vero; ma da parecchio tempo non se ne approvano più. Anche il Consiglio dei ministri non dà corso a disegni di legge di tale natura.

Attraverso la dolorosa esperienza che ho avuto modo di fare in questo anno e mezzo, da che mi occupo del problema, ho avuto maniera di convincermi che si riuscirà a far qualche cosa in sede di riforma dell'amministrazione, solo se si verrà a far coincidere in modo pieno l'interesse dell'Amministrazione alla riforma con l'interesse dei funzionari ed impiegati alla riforma stessa. Anche nel settore della scuola le varie categorie di insegnanti debbono essere tenute tutte presenti per una valutazione di insieme e c'è motivo di ritenere che, ove si accogliesse in questo caso l'istanza degli insegnanti di musica e canto per essere messi allo stesso livello di professori di altre materie, domani i professori di altre materie chiederebbero di nuovo una differenziazione sulla base di quel che fino ad oggi si è verificato, sicchè dopo aver elevato di un gradino gli insegnanti di musica e canto si dovrebbero elevare di un altro gradino gli insegnanti delle altre materie.

Sotto il profilo tecnico debbo dire, poi, che, anche in riferimento ai titoli richiesti a questi insegnanti, non sussiste una identità tra la situazione degli uni e degli altri, perchè non si possono porre sullo stesso piano i titoli degli uni e degli altri.

Dal punto di vista del Ministero del tesoro, debbo comunicare che detto Ministero ha manifestato espressamente il concetto di non dovere la proposta medesima avere seguito, perchè si rileva, per quanto riguarda la copertura, « non essere possibile che alla copertura si provveda con una norma come quella dell'articolo 2. Non ha alcuna rilevanza il fatto che la maggior spesa derivante dalla proposta in esame venga fronteggiata, per l'esercizio 1952-1953, con i fondi iscritti nel bilancio della pubblica istruzione, in quanto, trattandosi di spesa di carattere obbligatorio, la eventuale richiesta che venisse avanzata nel corso della gestione per integrare lo stanziamento dei capitoli sui quali graverebbe la spesa, non potrebbe non avere l'adesione di questo Ministero ».

TONELLO. Il rappresentante della Presidenza del Consiglio ha esposto la tesi del Governo; ma se si dovesse applicare alla lettera il punto esposto dall'onorevole Sottosegretario, ogni volta che venisse avanzato un veto dal Ministro del tesoro, non si potrebbe più approvare alcun disegno di legge. Inoltre non vedo perchè non si debbano fare delle piccole riforme nel campo di quella che sarà la riforma generale della burocrazia, dato che la riforma generale è ancora molto lontana a venire.

BANFI. A me sembra che le ragioni addotte per questo provvedimento si basino sopra alcuni presupposti, che avrebbero bisogno di essere chiariti in modo preciso. Il primo presupposto è il seguente: identità di valori del titolo di licenza delle scuole musicali con le lauree ad ogni effetto. Ebbene, vorrei, prima di prendere una decisione, sapere se tale affermazione trova una base concreta o in un dato legislativo o in una prassi normale.

Il secondo presupposto è il seguente: che nel ruolo A entrano tutti coloro i quali sono forniti di una laurea; ed anche ciò amerei sapere se è sancito da un principio di legge, o se si tratta una prassi amministrativa, che può venire dedotta dal fatto che la maggior parte di coloro che entrano nel ruolo posseggono una laurea.

Se noi riusciremo a stabilire effettivamente che questi due presupposti sono validi, mi sembra che il provvedimento verrebbe ad assumere un carattere di giustizia sul quale non c'è maniera di poter discutere e, qualunque siano

le obiezioni del Ministero del tesoro, si sarebbe di fronte ad una deficienza di giustizia che dovrebbe essere rimediata. Inoltre, vorrei sapere, ove effettivamente sussistano i due principi, dianzi enunciati, se la posizione attuale degli insegnanti di canto sia dovuta ad una dimenticanza o a un residuo di vecchie situazioni, oppure ad una svalutazione generica dello insegnamento di canto e musica in confronto agli altri insegnamenti.

Quanto all'argomento centrale della risposta dell'onorevole Sottosegretario, cioè che in attesa di una riforma della Amministrazione dello Stato è bene non procedere ad una serie di modificazioni parziali, vorrei che questa formula di risposta non comparisse più nelle nostre discussioni, perchè o l'Amministrazione si impegna seriamente ad una revisione di tutte le strutture amministrative (e si impegna non a parole ma a fatti, non rispetto ad un futuro indeterminato ma ad un futuro determinato) o ciò diventa una formula che viene a sancire una intera serie di ingiustizie, che verrebbero a provocare un malessere nel funzionamento della burocrazia. Credo, infatti, che una delle ragioni del cattivo funzionamento della burocrazia si trovi proprio nel senso di essere vittime di ingiustizia.

Quindi mi associerei alla domanda di rinvio formulata dal Sottosegretario alla pubblica istruzione per poter avere i dati che ho chiesto e che mi sembrano necessari per procedere ad una discussione ed a un esame preciso in merito.

PRESIDENTE. Come hanno sentito il senatore Banfi aderirebbe alla proposta governativa di un rinvio con lo scopo preciso che siano chiariti questi punti.

Primo: se il diploma di magistero, per l'insegnamento della musica, è effettivamente equiparato, o nella prassi o nella legge, ai diplomi di laurea.

Secondo: se è vero che, o per prassi o per legge, vengono compresi nel gruppo A tutti coloro che sono detentori di un diploma di laurea.

Terzo — questo è un chiarimento di fatto — come mai, qualora fosse positiva la risposta ai primi due quesiti, di fatto gli insegnanti di musica si trovino collocati nel gruppo B.

LEPORE. In fondo qui si tratta di insegnanti di musica i quali hanno raggiunto il massimo degli studi; oltre quella attestazione, costituita

dal titolo che posseggono, da parte dello Stato non ve ne è altra.

**PRESIDENTE.** L'argomento è debole, perchè anche i maestri elementari sono in possesso del titolo massimo.

**FILIPPINI, relatore.** Non ho nulla in contrario ad aderire alla richiesta formulata dall'onorevole Sottosegretario; trovo giusto che si chiarisca la discussione sul valore del titolo e che il Ministero dell'istruzione sappia il numero di coloro che passerebbero dal gruppo B al gruppo A; ma se per avventura il numero fosse quello indicato dal senatore Lepore, di duecento persone, ciò non potrebbe influire anche sul Ministero del tesoro che ha dato parere così decisamente contrario? Evidentemente, ai fini della spesa, si tratterebbe di una somma di ben poco conto, e se realmente sussiste una tale ingiustizia, mi vorrei augurare che si modificasse anche il parere dell'onorevole sottosegretario Lucifredi.

**PRESIDENTE.** Riguardo all'articolo 2 debbo osservare che se avessimo avuto un parere contrario da parte della Commissione finanze e tesoro non avremmo potuto procedere nella discussione; comunque il senatore Lepore ha anche aggiunto implicitamente una sua eventuale proposta, che si modificasse cioè la decorrenza del provvedimento e che si dicesse, invece, di esercizio 1952-1953, esercizio 1953-1954. In questo caso nessuna obiezione potrebbe più sussistere, perciò la parte finanziaria è la meno controversa. La controversia cade sopra l'articolo 1; e tutto dipende, infatti, dal valore che già attualmente è riconosciuto al titolo di magistero nell'insegnamento della musica.

Se non si fanno osservazioni la proposta di un breve rinvio, alla prossima riunione, s'intende approvata.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Jannaccone ed altri: « Provvedimenti in favore del Museo nazionale del Risorgimento in Torino » (N. 2219).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Jannaccone ed altri: « Provvedi-

menti in favore del Museo nazionale del Risorgimento in Torino ».

Esisteva, al riguardo, una difficoltà per la copertura; infatti la Commissione finanze e tesoro osserva che la copertura indicata nell'articolo 3 non può ritenersi regolare, in quanto come iniziativa parlamentare non può disporsi l'utilizzo dello stanziamento del capitolo 452 « Spese imprevedute », senza preventivo accordo con il Governo; nè sembra ricorrano le condizioni previste dalla legge sulla contabilità generale dello Stato per tale giudizio. Il senatore Jannaccone, autore della proposta di legge, si è rivolto al Ministro, il quale ha risposto in questi termini: « Onorevole professore, aderendo al desiderio da lei espresso ho fatto esaminare la proposta di legge di iniziativa parlamentare riguardante i provvedimenti in favore del Museo nazionale del Risorgimento in Torino ed ho dato disposizioni perchè, da parte di questo Ministero, si aderisse alla proposta stessa, provvedendosi alla copertura della relativa spesa mediante una corrispondente aliquota delle maggiori entrate da accertarsi in occasione della prima variazione di bilancio per l'esercizio in corso ».

Sicchè si dà parere favorevole e si suggerisce la formula tecnica per la copertura. In queste condizioni ritengo che si possa procedere all'esame del disegno di legge; giunti all'articolo riguardante la copertura proporremo l'emendamento suggerito dal Ministro e lo faremo conoscere alla Commissione finanze e tesoro per ottenere l'approvazione scritta.

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Lovera.

**LOVERA, relatore.** Sul merito di questo provvedimento di legge non credo sia il caso di parlare a lungo. I colleghi sapranno l'importanza che ha assunto il Museo nazionale del Risorgimento a Torino; si tratta dell'unico Museo di questo genere, Museo che, fino ad oggi, è vissuto con i contributi del comune di Torino, contributi che hanno subito anch'essi una falciatura in conseguenza della svalutazione monetaria.

Oggi, pertanto, il comune di Torino non è più in grado di poter provvedere al riguardo, ragione per cui si chiede, con questo provvedimento, che anche lo Stato intervenga. In pratica si fa richiesta che al Museo nazionale

del Risorgimento vengano comandati due insegnanti; il Museo si assumerà l'onere del pagamento di tali insegnanti; inoltre il Governo darà 3 milioni per sopperire alle spese di acquisto libri e per la manutenzione del Museo. Pertanto io credo, data l'esiguità della somma, che non si possa rimanere dubbiosi di fronte all'approvazione del provvedimento.

FILIPPINI. Avrei bisogno di un chiarimento. Se ho ben capito si tratta di ciò: il Ministero comanda al Museo nazionale del Risorgimento di Torino due insegnanti delle scuole medie; questi insegnanti rimangono alle dipendenze del Ministero; viceversa, con questo progetto di legge, i due insegnanti sarebbero pagati dal Museo; contemporaneamente lo Stato accorda al Museo una dotazione di 3 milioni; di modo che si avrebbe una specie di partita di giro. Non varrebbe la pena, invece, che il Ministero pagasse lui stesso questi insegnanti? Ciò dico per una preoccupazione: il Museo, il quale si trova in stato di bisogno, non potrebbe finire domani per non pagare gli insegnanti? Quindi la cosa migliore, più regolare, sarebbe che fosse lo Stato stesso a pagare gli insegnanti.

PRESIDENTE. Non è possibile che il Museo nazionale del Risorgimento riceva due professori, comandati dallo Stato e retribuiti dallo Stato, perchè il Museo nazionale è un ente autonomo, non è statale; e, anche le Università, in quanto autonome, quando ricevono dallo Stato professori comandati per esercitare funzioni presso l'Università, sono tenute per legge alla retribuzione di tale personale con i loro proventi. Secondo chiarimento: il senatore Filippini ha detto che probabilmente i 3 milioni rappresentano una partita di giro; ciò è vero solo in parte, perchè lo stipendio di due professori di scuola media non tocca questo livello. I 3 milioni, pertanto, sono per una parte a compenso dell'onere che graverà sul Museo per retribuire tali due professori e per l'altra parte rappresentano una sovvenzione al Museo. Questi sono i chiarimenti che il senatore Filippini aveva domandato.

BANFI. Volevo notare che il disegno di legge costituisce il primo strappo che si fa al principio fondamentale della cessazione di tutti i comandi.

PRESIDENTE. Ella sa quanto io sia feroce avversario dei comandi *ad libitum*; ma qui si tratta di comandi previsti dalla legge.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole alla proposta di legge. Per quanto riguarda le obiezioni sollevate dal senatore Banfi, alle quali ha risposto il Presidente, voglio aggiungere un chiarimento. Il senatore Banfi sa come, sotto questa gestione, il Ministero della pubblica istruzione sia stato decisamente contrario ad ogni comando non autorizzato dalla legge. Nel testo unico per la istruzione superiore è previsto che professori di scuola secondaria possano essere comandati all'Università; se l'Università, pertanto, richiede un professore di ruolo il Ministero lo comanda, ma le spese sono a carico dell'Università per quel principio di carattere generale sancito dalle nostre leggi per cui lo Stato non può regalare alcuna sua prestazione o dei propri dipendenti.

Dirò di più; posso annunciare alla Commissione che le trattative con il Ministero del tesoro per una disciplina giuridica di tutti i comandi sono a buon punto: presto proporrò un disegno di legge per cui tutti i comandi, di qualsiasi genere, debbono essere limitati ad un certo numero, per modo che sarà possibile eliminare del tutto questa piaga della scuola italiana.

Fatti questi chiarimenti debbo dire al senatore Filippini che la spesa di due professori non supera i 2 milioni annui.

Per una migliore formulazione dell'articolo 1 ne proporrei la seguente nuova dizione:

« Il Ministro per la pubblica istruzione può comandare presso il Museo nazionale del Risorgimento in Torino due professori ordinari degli istituti d'istruzione secondaria, per assicurare il funzionamento dell'ente e per consentire ai detti professori il compimento di particolari studi e ricerche.

« I professori comandati ai sensi del presente articolo sono collocati fuori del proprio ruolo per la durata del comando e, per lo stesso periodo, gli assegni ad essi dovuti sono a carico del Museo ».

Voglio assicurare la Commissione che nella eventualità che il Museo non paghi i profes-

sori, essi rientreranno nel ruolo dello Stato e lo Stato provvederà ai propri impegni.

BANFI. Non ho ben seguito l'ultima parte del primo comma del primo articolo nella proposta formulata dal Sottosegretario. Ma mi sembra di aver notato una notevole differenza fra il testo del disegno di legge secondo il quale si permetteva, mercè il comando dei professori, di consentire al Museo il compimento di particolari studi e il testo da lui proposto, secondo il quale si dice di consentire ai professori il compimento di particolari studi e ricerche. Secondo tale testo il compito di questi professori sarebbe, in sostanza, unicamente quello di continuare i loro studi.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si tratta di una specie di borsa di studio per i due professori perchè continuino a studiare.

Riconosco tuttavia che l'osservazione del senatore Banfi è giusta. La proposta di legge del senatore Jannaccone parla, infatti, di assicurare al Museo nazionale del Risorgimento in Torino il compimento di particolari studi, mentre l'emendamento del Ministero dice di consentire ai due professori comandati il compimento di questi studi.

Secondo la formula del Ministero, inoltre, non vi sarebbe alcuno che eserciti un controllo sugli studi svolti dai professori.

PRESIDENTE. Senza contare che potrebbe nascere anche un conflitto fra il Museo che potrebbe invitare i professori a fare un determinato lavoro e i professori che potrebbero rifiutarsi, per il motivo che essi debbono attendere ad altri studi.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Accetto di ritornare per questo punto al testo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Potremo, pertanto, adottare la seguente nuova dizione per l'articolo 1:

#### Art. 1.

Il Ministro per la pubblica istruzione può comandare presso il Museo nazionale del Risorgimento in Torino due professori ordinari degli istituti di istruzione secondaria per assicurare il funzionamento dell'ente e per consentire ad esso il compimento di particolari studi e ricerche.

I professori comandati ai sensi del presente articolo sono collocati fuori del proprio ruolo per la durata del comando e, per lo stesso periodo, gli assegni ad essi dovuti sono a carico del Museo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura adesso dell'articolo 2:

« È autorizzata la concessione a favore del suddetto Museo di un contributo ordinario di lire 3.000.000 annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52 ».

Non è chiaro se si intende dare subito la somma di 3 milioni o di 6 milioni. Tale punto sarà chiarito, però, nelle trattative; e se risulterà che il termine decorre dal 1952-53 modificheremo la dicitura.

Anche per l'articolo 3, proporremo una nuova dizione alla Commissione finanze e tesoro; e se il parere sarà favorevole, in una prossima riunione procederemo all'approvazione di questi due articoli e del disegno di legge nel suo complesso.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Carmagnola: « Revisione delle nomine senza concorso disposte negli istituti e scuole di istruzione tecnica » (N. 2507).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Revisione delle nomine senza concorso disposte negli istituti e scuole di istruzione tecnica », di iniziativa del senatore Carmagnola.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

LOVERA, *relatore*. È nota la mancanza di insegnanti negli istituti a carattere tecnico, dovuta al fatto che i competenti non gradiscono far parte della scuola, perchè i loro guadagni come insegnanti sono molto inferiori a quelli che possono realizzare nella libera professione.

Dovendosi, quindi, provvedere a coprire le cattedre vacanti, occorre ricorrere talvolta a sistemi diversi dai concorsi, che spesso vanno



deserti in conseguenza della penuria di insegnanti e della difficoltà di poterli immettere nella scuola attraverso il concorso.

Si è pensato così con una legge del 15 giugno 1931, di autorizzare il Ministero, previe le debite cautele, a poter immettere anche senza concorso persone che fossero di riconosciuta e singolare perizia nelle cattedre che avessero uno speciale carattere tecnico.

In conseguenza di questa legge, dal 1935 al 1943 vennero nominate 34 persone per cattedre tecniche negli istituti tecnici industriali, commerciali ed agrari.

La nomina fu fatta da una Commissione nominata dal Ministero; senonchè essendo stato soppresso, nel frattempo, il Consiglio superiore della Pubblica istruzione, questa Commissione sembrò avere svolto un lavoro che al momento della Liberazione non apparve tale da essere approvato. Di conseguenza con decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 687, si dispose che tutte le nomine venissero sottoposte ad una revisione di una nuova Commissione formata da un consigliere di Stato, da un professore universitario e da un ispettore centrale. Tale Commissione pervenne a conclusioni diverse da quelle della precedente Commissione: infatti dei 34 nominati soltanto 13 furono confermati, perchè 21 nomine vennero annullate.

Questi professori, che da parecchi anni insegnavano e avevano coperto un posto di ruolo, vennero riconosciuti immessi nella scuola indebitamente e avrebbero dovuto perdere l'anzianità conseguita e la nomina ottenuta. Ricorsero, pertanto, al Consiglio di Stato che accettò il loro punto di vista e dispose un successivo accertamento attraverso un nuovo esame della loro nomina fatto da ispettori. Questi ispettori approvarono le nomine.

Nel frattempo i professori rimasero al loro posto, e attualmente esiste un conflitto fra le nomine annullate e quelle confermate.

Per sanare la situazione, dato che non si sa se considerare efficaci le nomine avvenute — l'efficacia risulterebbe dalla seconda ispezione che avrebbe annullato il provvedimento della prima — il senatore Carmagnola ha proposto il presente disegno di legge, secondo il quale gli insegnanti dovrebbero essere lasciati al loro posto, dato che una ispezione di pro-

fessori universitari ha riconosciuto la loro competenza. Essendosi riconosciuta la loro competenza tecnica, si deve dunque passare sopra alla deficienza di formalità.

Se consideriamo che difficilmente l'Amministrazione può provvedere a coprire queste cattedre, che detti professori hanno insegnato per molti anni senza dar luogo a lagnanze e gli stessi capi di istituto ne richiedono la permanenza, ritengo che dobbiamo sanare la situazione in modo che tali persone non perdano il loro pane. Chiedo pertanto l'approvazione del disegno di legge che ritengo equo come riconoscimento dell'azione svolta e come mezzo per tranquillizzare coloro i quali hanno prestato lodevole servizio per molti anni.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Nell'esprimere parere favorevole al disegno di legge, aggiungo qualche particolare alla relazione del senatore Lovera. Col decreto del settembre 1945 fu disposto l'annullamento delle nomine effettuate dal Ministero senza concorso. La Commissione giudicatrice fu così rigorosa e si ispirò a criteri talmente restrittivi che solo 10 o 12 persone si salvarono.

Restarono fuori ruolo 21 persone, che attualmente sono 19, perchè due sono decedute. La questione fu sottoposta alla seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione che espresse parere contrario ai criteri restrittivi adottati dalla prima commissione e fece sì che i professori fossero risottoposti a giudizio, che risultò favorevole.

Il Ministero della pubblica istruzione preparò i decreti e l'inviò alla Corte dei conti perchè li registrasse.

La Corte dei conti però non ritenne di doverli registrare obiettando che, essendosi già effettuato un annullamento in base alla norma del 1945, non fosse possibile risottoporre i professori a un nuovo giudizio.

È sorta così la proposta di legge del senatore Carmagnola per ridisciplinare la materia come risulta nell'articolo 1 che stabilisce la revisione delle posizioni individuali. Pertanto un nuovo giudizio deve essere dato su questi insegnanti, giudizio formale in quanto un secondo giudizio è già stato emesso e il Ministero, come ho detto, aveva già predisposto i decreti di nomina. Solo per l'ostacolo della

Corte dei conti è dunque necessario il disegno di legge.

La situazione merita dunque di essere risolta tanto più che esiste penuria di insegnanti nelle scuole tecniche. Il Governo si dichiara favorevole al disegno di legge.

TONELLO. Ritengo che noi possiamo approvare con tranquillità il disegno di legge.

LOVERA, *relatore*. Aggiungerò che colui il quale non risultasse confermato, potrebbe rimanere nella scuola come incaricato. Ciò è disposto dall'articolo 3 del decreto luogotenenziale.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e propongo di passare all'esame degli articoli del disegno di legge:

#### Art. 1.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a disporre la revisione delle posizioni individuali degli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione tecnica, la cui nomina, avvenuta senza concorso ai sensi dell'articolo 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sia stata proposta per l'annullamento a norma del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 687, ed a provvedere alla conferma in ruolo di quelli di essi che, su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione siano riconosciuti dotati della preparazione e della capacità necessaria per ricoprire le Cattedre per cui la nomina fu disposta.

(È approvato).

#### Art. 2.

Agli effetti giuridici ed economici la conferma in ruolo del personale di cui al precedente articolo decorrerà dalla data dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 687, e la carriera degli insegnanti confermati sarà ricostruita in conformità di quella che essi avrebbero percorso se la nomina non fosse stata proposta per l'annullamento.

(È approvato).

#### Art. 3.

Agli insegnanti non confermati nei ruoli statali si applicano le disposizioni di cui al-

l'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 687.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Abrogazione, con effetto dall'anno scolastico 1952-53, del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 360, concernente il limite massimo di età per l'ammissione alle scuole di ostetricia, e fissazione di tale limite a trenta anni** » (N. 2605) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Abrogazione, con effetto dall'anno scolastico 1952-53, del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 360, concernente il limite massimo di età per l'ammissione alle scuole di ostetricia, e fissazione di tale limite a 30 anni », già approvato dalla Camera dei deputati. Tale disegno di legge consta di un articolo unico così formulato:

#### *Articolo unico.*

È abrogato il decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 360.

Con effetto dall'anno scolastico 1952-53, il limite massimo di età per l'ammissione nelle scuole di ostetricia è fissato ad anni 30.

Ha facoltà di parlare il relatore.

JANNELLI, *relatore*. Con una legge del 1936 si stabilì che il limite massimo di età per essere ammessi alla scuola di ostetricia — il fascismo nobilitò le levatrici chiamandole ostetriche — fosse di 25 anni.

Dopo la guerra si constatò che le scuole di ostetricia erano povere di alunne, anche perchè molte levatrici erano già in condotta e molte, in conseguenza della guerra, non avevano potuto iscriversi alle anzidette scuole.

Per fare affluire il maggior numero possibile di alunne si portò con decreto luogotenenziale il limite di età a 35 anni.

Oggi il numero delle levatrici è diventato nuovamente pleorico e di ostetriche ve n'è anzi una per cantone. Anche le Facoltà di medicina si sono preoccupate di questo fatto; e, soprattutto, se ne è occupata la Società di ostetricia e ginecologia che, con vari ordini del giorno, ha chiesto che si torni al vecchio sistema, cioè al limite di 25 anni.

Il Ministero ha presentato alla Camera un articolo unico che fissa il limite massimo di ammissione a 25 anni intendendo dar corso agli ordini del giorno della Società di ostetricia. La Camera dei deputati ha modificato tale articolo, fissando il limite ad anni 30, dando così un colpo al cerchio e uno alla botte.

Sarei del parere, come medico e soprattutto dopo aver sentito i direttori delle cliniche di ostetricia, che si torni al disegno di legge ministeriale, cioè al limite di età di 25 anni, a meno che il Sottosegretario non dica le ragioni che hanno determinato la Camera ad elevare il limite di età. Avanzerei, anzi, una proposta soppressiva del secondo comma dell'articolo unico.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Durante la discussione presso la competente Commissione della Camera parve all'onorevole Caronia che il limite di 25 anni proposto dal Ministero fosse troppo basso; ma si ritenne insieme di dare la possibilità di iscrizione al maggior numero di persone. Si pervenne così al testo della Camera che fissa il limite di 30 anni. Personalmente, mi rimisi alla Commissione, il che faccio anche oggi.

LOVERA. In sostanza, il criterio della proposta Jannelli è il seguente: se non difettano le iscrizioni, se il numero delle levatrici è in misura sufficiente, non è il caso di far iscrivere alle scuole persone troppo mature.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Le ostetriche sono in numero troppo elevato.

JANNELLI, *relatore*. Aggiungo che le ostetriche, riunite a congresso nazionale, hanno

chiesto di tornare al vecchio limite, ai 25 anni; lo stesso avviso hanno espresso i professori di ostetricia, dato che l'insegnamento diventa più proficuo se il numero delle alunne è minore e se esse sono più giovani.

PRESIDENTE. Metto ai voti, pertanto, il primo comma dell'articolo unico: « È abrogato il decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 360 ».

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento del relatore tendente a sopprimere il secondo comma.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Quanto alla decorrenza faccio osservare che non v'è divario fra quella proposta nel primitivo testo ministeriale e quella del disegno di legge secondo la dizione della Camera dei deputati. Ritengo, pertanto, che anche la nostra Commissione non abbia nulla da osservare al riguardo.

Il nuovo articolo unico, quindi, potrebbe essere così formulato: « Con effetto dall'anno scolastico 1952-53, è abrogato il decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 360, concernente l'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione alle scuole di ostetricia ».

Metto ai voti l'articolo unico nella nuova dizione.

(È approvato).

Faccio osservare che in conseguenza anche il titolo va modificato nella maniera seguente: « Abrogazione, con effetto dall'anno scolastico 1952-53, del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 360, concernente il limite massimo di età per l'ammissione alle scuole di ostetricia ».

Metto ai voti il nuovo titolo.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,35.